

# COMUNE DI ROVESCALA

## PROVINCIA DI PAVIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 16 DEL 12.03.2015**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE, LA FACOLTA' DI ACCESSO TELEMATICO ED IL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI ( OPEN DATA ).**

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di marzo , alle 16,30 nella sede comunale, si é riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

		Presenti	Assenti
<b>Sindaco</b>	<b>PORTINARI ANDREA LUCA</b>	<b>X</b>	
<b>Vicesindaco</b>	<b>FERRARA DANIELA</b>	<b>X</b>	
<b>Assessore</b>	<b>BALDENCHINI MARIO</b>	<b>X</b>	
<b>Assessore</b>	<b>DELMONICO GUSTAVO</b>	<b>X</b>	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina Siliberto

Il Sig. PORTINARI ANDREA LUCA– Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalita' dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

**Oggetto: approvazione del regolamento per la pubblicazione, la facoltà di accesso telematico ed il riutilizzo dei dati pubblici (open data)**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con il termine per Open Data s'intendono i dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di condividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati;

Vista la normativa europea e nazionale, così come le strategie di azione e i relativi piani e linee guida rilevanti in tema di open data ed in particolare:

- la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico;
- il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che ha recepito la direttiva 2003/98/CE e ha attribuito alle amministrazioni la possibilità di autorizzare il riutilizzo dei dati raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale sono stati prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;
- la Strategia europea 2020 in cui si inserisce come una delle sette iniziative faro l'Agenda Digitale europea;
- la Strategia europea in materia di Open Data contenuta nella comunicazione ufficiale del 12 dicembre 2011 ("Dati aperti. Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente"), finalizzata a valorizzare gli Open Data tra i paesi europei;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "codice dell'amministrazione digitale", così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221:
  - All'art. 52, co. 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web, nella sezione dedicata alla trasparenza, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria;
  - all'art 52 co. 2 stabilisce che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto e che l'eventuale adozione di una licenza è motivata ai sensi delle linee guida nazionali;
  - all'art. 68 o 3 lett. B) definisce i dati di tipo aperto i dati che sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che obbliga le amministrazioni alla pubblicazione in formato aperto di ulteriori atti, documenti e informazioni;
- l'articolo 24- quater comma 1 del Decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, secondo cui a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette a sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU Serie Generale n.80 del 5-4-2013);
- le Linee guida siti web P.A. 2011 del 29 luglio 2011 del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione e il Vademecum open data 2011 dell'ottobre 2011 curato da Formez P.A. e pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
- le "Linee guida Open Data per gli Enti Locali" approvate da Regione Lombardia nell'ambito dell'Agenda Digitale Lombarda con D.g.r. 26 ottobre 2012 - n. IX/4324;
- la legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", che regola il diritto d'autore, la titolarità dei contenuti e dei dati pubblici e le licenze per il riutilizzo;

Considerato che le normative europea e nazionale valorizzano il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza dell'attività amministrativa, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio;

Considerato che la pubblicazione di dati pubblici in formato open data si informa al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, salve le esclusioni e i limiti previsti dalla legge, e risponde a molteplici finalità proprie delle amministrazioni pubbliche, quali la trasparenza relativamente al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la diffusione della conoscenza e l'impulso all'economia dell'immateriale, alle capacità innovative e imprenditoriali del territorio, in considerazione del valore delle informazioni formate e detenute da istituzioni e amministrazioni;

Considerato che i dati che il Comune gestisce per conto di cittadini e imprese, se resi disponibili, possono costituire l'infrastruttura digitale sulla quale sviluppare l'economia immateriale per lo sviluppo del territorio;

Ritenuto pertanto opportuno impartire direttive specifiche, attraverso la definizione del Regolamento recante criteri generali per l'utilizzo degli open dell'ente, di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, per i motivi sopra richiamati, di dare mandato alle strutture competenti dell'ente di compiere tutte le azioni idonee alla pubblicazione di dati aperti sull'apposita sezione del sito web ufficiale dell'ente;

Ritenuto di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 52 co.1 del citato d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale, disponendo la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell'allegato costituente sua parte integrante e sostanziale, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;

Visto l'allegato A "Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (open data)", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1 di approvare il "Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo

dei dati pubblici (open data)", contenute nell'allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2 di dare mandato alle strutture competenti dell'ente di compiere tutte le azioni idonee alla pubblicazione di dati aperti sull'apposita sezione del sito web ufficiale dell'ente e di attuare quanto previsto dalle disposizione di cui all'art. 52 co.1 del citato d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale, circa il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'Amministrazione;

4 di pubblicare il presente atto comprensivo dell'allegato costituente parte integrante e sostanziale nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

**COMUNE DI** ROVESCALA

**Provincia di Pavia**

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA  
FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI  
PUBBLICI (OPEN DATA)**

(approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 12.3.2015.)



## INDICE

### TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

Art. 2 - Definizioni

### TITOLO II Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

Art. 4 - Esclusioni

### TITOLO III Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

Art. 6 - Riutilizzo dei dati

Art. 7 - Partecipazione

### TITOLO IV Attuazione

Art. 8 - Responsabilità

Art. 9 - Attuazione e controlli

Art. 10 - Decorrenza e pubblicità



## **TITOLO I**

### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto**

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati di questo Comune, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, questo Comune rende disponibili, sul proprio portale web i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso di questo Comune:
  - a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
  - b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
  - c) il riutilizzo dei dati pubblici.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) dato: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) documento: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c) dato di questo Comune: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
- d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- e) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- g) dati di tipo aperto: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
  - 2) sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
  - 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- h) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;



- i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- j) pubblicazione: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali di questo Comune, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- k) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare questo Comune da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- l) licenza per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) banca dati: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- n) dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o) dataset dei dataset: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- p) metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) interoperabilità: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

## **TITOLO II**


### **Ambito di applicazione**

#### **Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati di questo Comune nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo di questo Comune i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo di questo Comune i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di questo Comune, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza





dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.

3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui questo Comune è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.

### **TITOLO III**

#### **Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati**

##### **Art. 5 - Pubblicazione dei dati**

1. Questo Comune provvede alla pubblicazione dei dati di tipo aperto nella sezione "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati" del proprio sito istituzionale, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.

2. Nella suddetta sezione sono pubblicati:

- a) il catalogo delle banche dati in possesso del Comune;
- b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
- c) l'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
- d) i dataset di tipo aperto.

3. La sezione può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dal Comune d'interesse per la collettività. Tale pubblicazione è regolata dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente Regolamento.

4. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4.


5. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.

6. Il Comune favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.

7. L'elenco dei dataset (dataset dei dataset) dei dati di tipo aperto del Comune definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche della pubblicazione dei dati di tipo aperto non determinate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, o dalla normativa vigente, sono programmate dal Comune in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche sul portale web dedicato ai dati di tipo aperto.

8. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

9. Il Comune rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.



#### **Art. 6 - Riutilizzo dei dati**

1. Il Comune per quanto possibile e compatibilmente con le dotazioni e le risorse disponibili favorisce la pubblicazione dei dati in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
2. I dati e documenti che il Comune pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli al Comune, che li rende pubblici nell'apposita sezione.

#### **Art. 7 - Partecipazione**

1. Chiunque può chiedere al Comune di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione indicate nel precedente articolo 5. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non dev'essere motivata. Le richieste sono anch'esse rese pubbliche nel sito istituzionale.
2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge la risposta e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria il Comune non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste; la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
4. La competenza alla risposta alle richieste di cui ai precedenti punti 3 e 4 ed alla pubblicazione dei dati è in capo del Responsabile della Trasparenza del Comune.
5. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

### **TITOLO IV Attuazione**

#### **Art. 8 - Responsabilità**


1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i singoli Responsabili di Servizio, per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 9 - Attuazione e controlli**

1. Il Responsabile della Trasparenza assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 10 - Decorrenza e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" - "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati".



**Comune di Rovescala**  
(Provincia di Pavia)  
Proposta di Deliberazione di  
Giunta Comunale

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 12/03/2015**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE, LA FACOLTA' DI ACCESSO TELEMATICO ED IL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI ( OPEN DATA )**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità tecnica ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.lgsvo 267/2000 nonché degli articoli 5 e 6 del Regolamento sui controlli interni;

Rovescala, li 12/03/2015



IL Segretario Comunale  
Dott.ssa Sabrina Siliberto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sabrina Siliberto", written over the typed name of the Municipal Secretary.

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
**F.to** Portinari Andrea Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sabrina Siliberto  
**F.to**

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 27 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sabrina Siliberto  
**F.to**

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi del D.lgs.vo n. 267 del 18/08/2000.

*CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data della deliberazione di G.C.

- per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ROVERSCALA  
PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALI  
LI 27 MAR 2015  
IL SEGRETARIO

